

TI_GERICHTE 11.2022.1 vom 16. November 2023

TI Tribunale d'appello, 2023-11-16, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2022.1

FR: TI_GERICHTE 11.2022.1 du 16 novembre 2023

IT: TI_GERICHTE 11.2022.1 del 16 novembre 2023

Regeste

Ripartizione spese processuali: deroga al principio della soccombenza

Erwägungen

E. 1

Una decisione in materia di spese giudiziarie è impugnabile a titolo indipendente soltanto con reclamo (art. 110 CPC). Se essa è stata emanata – come in concreto – nell'ambito di una procedura ordinaria, il termine per ricorrere è di 30 giorni (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la decisione impugnata è stata notificata al patrocinatore degli attori il 22 novembre 2021 (traccia-mento dell'invio n. 98._____, agli atti). Il termine di ricorso è nondimeno rimasto sospeso dal 18 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022 in virtù dell'art. 145 cpv. 2 lett. c CPC e sarebbe scaduto venerdì 7 gennaio 2022. Introdotto il 5 gennaio 2022, il reclamo in oggetto è pertanto tempestivo.

E. 2

Riguardo alle spese processuali il Pretore, accertato un valore litigioso “non inferiore a fr. 30 000.–” (indicato dagli attori sul frontespizio della petizione), ha rilevato unicamente che tali oneri devono essere posti a carico degli attori in solido, “stante l'esito della procedura” (sentenza impugnata, pag. 10 in fondo). Egli ha addebitato così le spese processuali di complessivi fr. 2750.– solidalmente agli attori, con obbligo per loro di rifondere al convenuto, sempre con solidarietà, di fr. 4000.– per ripetibili.

E. 3

I reclamanti non criticano l'ammontare delle spese o quello delle ripetibili, ma si dolgono che tali oneri siano stati messi a loro carico. Sostengono che al momento di introdurre l'azione il loro buon diritto di sottoporre la lite al giudice civile era innegabile se si considera che l'illecita occupazione del loro fondo risaliva ai primi anni Duemila. Essi fanno valere in particolare che la procedura espropriativa è stata avviata al più presto il 15 marzo 2021, ossia dopo la litispendenza, come hanno sottolineato davanti al Pretore. Attenendosi al solo principio della soccombenza, soggiungono, il primo giudice ha violato pertanto l'art. 107 cpv. 1 lett. b e lett. f CPC sia perché essi avevano motivo in buona fede di sottoporre al giudice civile un'azione a tutela della loro proprietà in mancanza di una procedura espropriativa, sia perché il fatto che un ente pubblico si appropri di un terreno appartenente a privati senza il consenso di questi ultimi e fuori di ogni procedura legale urta il precetto di equità.

E. 4

Le spese giudiziarie – costituite dalle spese processuali e dalle spese ripetibili (art. 95 cpv. 1 CPC) – sono addebitate, di regola, alla parte soccombente (art. 106 cpv. 1 prima frase

CPC). In caso di non entrata nel merito – come ad esempio per difetto di un presupposto processuale come la competenza per materia (art. 59 cpv. 1 e cpv. 2 lett. b CPC) – o di desistenza si considera soccombente l'attore (art. 106 cpv. 1 seconda frase CPC). Il principio della soccombenza si fonda sull'idea che le spese giudiziarie vanno sopportate da chi le ha causate (cfr. DTF 145 III 153 consid. 3.3.1 riferita a una parte che ritira l'appello). Il giudice può tuttavia prescindere da tale principio e suddividere le spese giudiziarie secondo equità nelle ipotesi previste all' art. 107 CPC , in specie quando una parte aveva in buona fede motivo di agire in giudizio (art. 107 cpv. 1 lett. b CPC) o quando circostanze speciali facciano apparire iniqua una ripartizione secondo l'esito della procedura (clausola generale dell'art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Un riparto secondo equità, in ogni modo, va applicato restrittivamente (DTF 143 III 269 consid. 4.2.5).

E. 5

In concreto la soccombenza degli attori è pacifica, così come il principio per cui una parte soccombente sopporta gli oneri processuali. Litigiosa è l'esistenza di motivi di equità che consentano di derogare al principio della soccombenza nel caso concreto. Per quanto attiene alla prima ipotesi evocata dai reclamanti (“quando una parte aveva in buona fede motivo di agire in giudizio”: art. 107 cpv. 1 lett. b CPC), come ricorda anche il Pretore, per consolidata giurisprudenza il ricorso alla giurisdizione civile è escluso quando l'ingerenza nel diritto di proprietà è causata da un'opera di interesse pubblico per la quale l'autore beneficia di un diritto di espropriazione (analogamente, in materia di responsabilità del proprietario: DTF 143 III 247 consid. 3.5 con rinvii; DTF 134 III 252 consid. 5; più di recente sull'art. 641 cpv. 2 CC: sentenza del Tribunale federale 5A_957/2016 del 12 luglio 2017 consid. 3.1 con numerosi riferimenti; *Grahm-Siegenthaler in: Berner Kommentar*, edizione 2022, n. 177 ad art. 641 CC con rinvii di dottrina e giurisprudenza). L'autore dell'ingerenza deve disporre in tal caso di un diritto d'espropriazione che – come ogni restrizione a un diritto fondamentale come la garanzia della proprietà – deve non solo essere giustificato da un interesse pubblico e rispettare il principio di proporzionalità, ma anche essere fondato su una base legale (sentenze del Tribunale federale 5A_587/2015 del 22 febbraio 2016 del consid. 2.3.1 con rinvii e 5A_393/2016 del 30 novembre 2016 consid. 2.5). a) Nella fattispecie si conviene con i reclamanti che al momento in cui è stata inoltrata la petizione, il 19 dicembre 2019, la procedura espropriativa non era ancora stata avviata, ove appena si consideri che le operazioni di “picchettamento” – necessarie per la pubblicazione degli atti di espropriazione (art. 20 e art. 23 cpv.1 Lespr: RL 710.100; *De Morpurgo* , *Uno sguardo sull'espropriazione formale*, collana rossa CFPG n. 44, Lugano 2010, pag. 5) – sono state notificate dal Comune ai comproprietari il 15 marzo 2021 (doc. 15) e autorizzate conformemente all'art. 8 Lespr dal Consiglio di Stato, stante l'opposizione dei comproprietari, il 30 settembre 2021 (doc. 19) . L'avvio di una formale procedura di espropriazione, tuttavia, non figura tra i requisiti posti dalla citata giurisprudenza, secondo cui è sufficiente che l'autore dell'ingerenza benefici di un diritto di espropriazione. b) Nella fattispecie l'allora Consiglio comunale di CO 1 ha approvato la variante del Piano generale di smaltimento delle acque (PGS), comprendente anche lo spostamento della nota stazione di pompaggio sulla particella n. 1000, il 20 dicembre 2018. Su un ricorso inoltrato da RE 1 e RE 4 contro tale delibera il Consiglio di Stato ha statuito con risoluzione del 4 settembre 2019, respingendo il ricorso su tale aspetto. I ricorrenti hanno impugnato anche quest'ultima decisione rivolgendosi al Tribunale cantonale amministrativo, salvo poi ritirare l'impugnazione, sicché il giudice delegato ha decretato lo stralcio dal ruolo del procedimento il 20 gennaio 2020 (per la cronistoria v. doc. 19: risoluzione governativa n.

4842 del 30 settembre 2021 del Consiglio di Stato, consid. E). E poiché rimedi siffatti hanno effetto sospensivo (art. 71 LPAm: RL 165.100), la base legale per promuovere una procedura di espropriazione è passata in giudicato unicamente a quel momento. Per contro, il ricorso presentato da RE 4 al medesimo Tribunale contro la relativa variante di adeguamento del Piano regolatore comunale non ostava all'avvio di una procedura espropriativa, a quel rimedio non essendo stato conferito effetto sospensivo (art. 31 e 32 LST: RL 701.100; sull'argomento: doc. 19: risoluzione citata, consid. 1.3). c) Ne discende che, fino al 20 gennaio 2020, il ricorso di un proprietario al giudice civile non poteva ritenersi escluso per il solo fatto – evocato dal primo giudice – che l'ingerenza nella proprietà degli attori era dovuta a un'opera di interesse pubblico, il Comune non beneficiando ancora a quel momento di un diritto di espropriazione passato in giudicato. Ciò non toglie che, come dimostrano i ricorsi degli interessati in ambito amministrativo, in concreto i litisconsorti erano consapevoli dei passi intrapresi dal Comune fin dal 2018 per adeguare il Piano regolatore comunale e il Piano generale di smaltimento delle acque (PGS) alla situazione di fatto e poter avviare così una procedura espropriativa (sulla cronistoria cfr. anche doc. 17: risoluzione governativa n. 4262 del 4 settembre 2019 del Consiglio di Stato, consid. A–C). Anzi, RE 3 era informato delle intenzioni del Comune sin dal dicembre del 2017, avendo egli assistito come municipale alla seduta in cui l'esecutivo ha deciso di rinunciare alla proposta dei comproprietari di stipulare un contratto di locazione, preferendo procedere alla modifica del Piano generale di smaltimento delle acque (PGS) con relativo esproprio (doc. Q, R e S). Del resto, nella loro istanza di conciliazione del 4 aprile 2019 gli stessi comproprietari facevano riferimento a tale risoluzione, e segnatamente all'intenzione del Comune di procedere a un esproprio, pur dolendosi che non vi fosse cenno a un eventuale indennizzo in loro favore (istanza, pag. 4 nell'inc. CM.2019.226). d) In simili circostanze gli attori, assistiti da un legale, non potevano ignorare il rischio che in pendenza di causa la base legale per l'adeguamento del Piano generale di smaltimento delle acque (PGS) entrasse in vigore e che ciò facesse decadere la competenza del giudice civile, sicché essi avrebbero potuto far valere le loro pretese d'indennizzo esclusivamente nell'ambito della procedura d'espropriazione. Né potevano trascurare che il Pretore avrebbe verosimilmente atteso di conoscere l'esito dei loro ricorsi in sede amministrativa prima di statuire. Non possono pretendere, pertanto, di avere avuto “in buona fede motivo di agire in giudizio” (nel senso dell'art. 107 cpv. 1 lett. b CPC) davanti al tribunale civile.

E. 6

Quanto alla clausola generale dell'art. 107 cpv. 1 lett. f CPC, tale disposizione consente al giudice di suddividere le spese giudiziarie secondo equità per “altre circostanze speciali”, ad esempio ove si dia una forte ineguaglianza dal profilo economico, oppure in caso di esito del processo dovuto a un'eccezione di compensazione o nell'ipotesi in cui occorra tenere conto del comportamento preprocessuale della controparte come il rifiuto di una transazione adeguata (Schmid / Jent-Sørensen in: Oberhammer/ Domej/ Haas [curatori] , Schweizerische ZPO, Kurzkomentar, 3^a edizione, n. 10 e 11 ad art. 107 CPC; Stoudmann in: CPC, Petit commentaire, Basilea 2020, n. 30 ad art. 107; Tappy in: Commentaire romand, CPC , 2^a edizione, n. 27 e 30 ad art. 107; Rüegg/Rüegg in: Basler Kommentar, ZPO, 3^a edizione, n. 9 ad art. 107; T rezzini in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2^a edizione, vol. 1, n. 29–30b ad art. 107; Jenny in : Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori] , Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3^a edizione, n. 18–20 ad art. 107; Urwiler/Grütter in: Brunner/Gasser/Schwander [curatori], Schweizerische ZPO, Kommentar, vol. I, 2^a edizione, n. 9 ad art. 107; Sterchi in: Berner

Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, edizione 2012, n. 22 ad art. 107). In ogni modo la clausola va applicata restrittivamente (DTF 143 III 269 consid. 4.2.5). Nella fattispecie i reclamanti fanno valere che “in nessuno stato di diritto [...] può essere permesso ad un ente pubblico di appropriarsi, definitivamente o temporaneamente, contro il volere del proprietario e al di fuori di ogni procedura legale, di un terreno appartenente ad un privato”. A ben vedere tuttavia la stazione di pompaggio è pur sempre stata costruita con l'accordo dei precedenti comproprietari (doc. 6). E gli attori non potevano ignorarne la presenza quando hanno acquistato il fondo (fotografie doc. 7). Inoltre negli anni il Comune ha tentato a più riprese di giungere a un accordo (doc. G, I, V,

E. 11

e 12). Ora, non si disconosce che il Comune si è deciso a adeguare il Piano generale di smaltimento delle acque (PGS) solo nove anni dopo le loro prime rimostranze (doc. D e S). E neppure si sottovalutano i disagi causati agli attori dai ripetuti malfunzionamenti della stazione di pompaggio, ai quali il Comune non sembra aver saputo rimediare (doc. D, E, I, L, M, N, O). Al momento in cui gli attori si sono rivolti al giudice civile, tuttavia, il Comune si era infine risolto a intraprendere i dovuti adeguamenti legislativi e l'entrata in vigore della base legale necessaria per l'avvio di una procedura di espropriazione era ostacolata soltanto dai ricorsi di alcuni di loro. Pur considerando la (comprensibile) frustrazione dei comproprietari, quindi, il ricorso al giudice civile non era più giustificato, quanto meno dopo il 20 dicembre 2018. Ne discende che, tutto ponderato, la decisione del Pretore di attenersi al principio della soccombenza resiste alla critica. 7. Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza degli attori (art. 106 cpv. 2 CPC), che hanno proceduto insieme e rispondono di tali spese solidalmente (art. 106 cpv. 3 seconda frase CPC). Il convenuto, che ha formulato osservazioni al reclamo per il tramite di un legale, ha diritto inoltre a un'equa indennità per ripetibili. 8. Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore delle spese processuali controverse non raggiunge manifestamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, decide: 1. Il reclamo è respinto. 2. Le spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico dei reclamanti in solido, che rifonderanno al convenuto, sempre in via solidale, fr. 800.– complessivi per ripetibili. 3. Notificazione: – ; – . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3. Per la prima Camera civile del Tribunale d ' appello Il presidente

La

vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.